



Comune di Pogliano Milanese

Area Affari Generali

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN "ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE"

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

In esecuzione della Determinazione n. del avente ad oggetto: Approvazione "Avviso pubblico relativo all'istituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Pogliano Milanese" e relativa domanda di partecipazione,

Rende noto che è stato approvato il presente

A V V I S O

L'Amministrazione Comunale intende istituire un elenco di Avvocati, per l'eventuale conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed in particolare i principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di condizioni, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e professionalità posseduta, e segnatamente in:

- Civile
- Amministrativo
- Penale
- Tributario (con particolare riferimento ai tributi comunali)
- Previdenziale e del lavoro.

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

La richiesta di inserimento nell'elenco, nell'ambito dell'indagine di mercato di cui agli artt. 36, comma 7, e 216, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è semplicemente finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo per gli incarichi sopra meglio specificati.

Si precisa che l'eventuale fase successiva, di richiesta e di invio del preventivo, sarà svolta sulla piattaforma telematica SINTEL – Arca Lombardia.

I professionisti interessati, ove non ancora iscritti, dovranno pertanto iscriversi a detto sistema telematico seguendo le istruzioni presenti sul sito:

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

Art. 1 - Requisiti richiesti

Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nel suddetto elenco, liberi professionisti, singoli o associati, in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei seguenti requisiti:

- a. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, con abilitazione all'esercizio della professione, da almeno tre anni (indicare numero di iscrizione e sede dell'ordine di appartenenza) (per gli incarichi relativi alle giurisdizioni superiori è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti da almeno tre anni);
- d. non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività professionale;
- e. impegnarsi a formulare il preventivo relativamente al compenso al ribasso rispetto al minimo dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014;
- f. essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi al sistema telematico SINTEL – Arca Lombardia – Regione Lombardia;
- g. non versare nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- h. di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
- i. di non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j. non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con l'Ente, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- k. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;
- l. essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
- m. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- n. non avere in corso controversie, sia giudiziali che extragiudiziali, contro il Comune di Pogliano Milanese, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia, in caso di Studio associato, da parte degli avvocati associati;
- o. non aver rappresentato e difeso, negli ultimi due anni, controparti del Comune di Pogliano Milanese in cause civili, penali, amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.;
- p. impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici e/o privati, contro il Comune di Pogliano Milanese durante il periodo di iscrizione nell'elenco;
- q. di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nel curriculum vitae allegato;
- r. di possedere comprovata esperienza professionale nelle materie selezionate per le quali si chiede l'iscrizione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della candidatura.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e autocertificato ai sensi dell'art. 40 comma 1 D.P.R. 28.12.2008 n. 445, *“Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da uno Studio Legale Associato i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli Avvocati dello Studio associato.

Art. 2 - Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato da parte del candidato mediante presentazione di domanda di iscrizione nell'elenco, conforme al fac-simile domanda di partecipazione ALLEGATO 1) al

presente avviso e firmato ai sensi del D.P.R. 28.12.2008 n. 445.

In caso di studio associato la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Titolare e da tutti gli associati.

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione dell'elenco (civile, amministrativo, penale, tributario, previdenza e lavoro) in cui intende essere iscritto, potendo esprimere opzione al massimo per due sezioni.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- a. curriculum professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi innanzi le magistrature superiori, ecc....), l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi preferibilmente mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrociniate dal soggetto dichiarante;
- b. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula e di richiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dichiarati nella candidatura.

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2008 n. 445.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Comune di Pogliano Milanese entro e non oltre giorni trenta dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese sezione "Bandi e Concorsi" e precisamente **entro le ore 11.45 del giorno 16/08/2017**.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente in materia, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Pertanto non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata suindicata.

NOTA: Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, o con firma digitale.

La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum ne provoca l'inammissibilità delle stesse e la conseguente esclusione dalla procedura.

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo.

I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare al Comune di Pogliano Milanese l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.

Art. 3 - Formazione dell'elenco articolato in distinte sezioni

A seguito della presentazione delle domande, si procederà a formare un elenco di Professionisti Avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e segnatamente in:

- Civile
- Amministrativo
- Penale
- Tributario (con particolare riferimento ai tributi comunali)
- Previdenziale e del lavoro

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione. Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

L'elenco così come istituito all'esito della presente procedura, ha durata triennale.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale dell'elenco in oggetto, che avverrà nei mesi di gennaio e luglio.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pogliano Milanese, né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

L'inserimento nell'elenco implica l'impegno ad applicare e percepire gli onorari nella misura non superiore ai minimi tariffari vigenti, attualmente stabilite dal D.M. 10.3.2014 n. 55, implica inoltre la rinuncia ad ogni forma di indennità o per rimborso spese per trasferta, rimborso spese viaggio, alloggio e simili.

Art. 4 - Eventuale affidamento degli incarichi

All'elenco, strutturato come specificato negli articoli di cui sopra del presente avviso, l'Ente potrà attingere ogni qualvolta decida di resistere in giudizio, ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione ed economicità. A tal fine, salvo casi eccezionali connessi all'urgenza di dover procedere, il Responsabile del Servizio individua, fra quelli inseriti nella pertinente sezione dell'elenco, e sulla base di uno o più dei criteri di cui appresso, cinque professionisti ai quali inviare la richiesta di un'offerta economica:

- a) specifica competenza dell'incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico;
- b) esperienza professionale dell'incaricando in relazione alla difficoltà ed al valore dell'incarico;
- c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) principio di rotazione fra gli iscritti, a parità dei requisiti sopra indicati e salvo diverse esigenze.

Ai fini della formulazione del preventivo di spesa, il professionista dovrà utilizzare quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto del valore minimo di liquidazione per lo scaglione di riferimento, distinguendo le ipotesi di esito positivo o negativo del contenzioso.

Viene fatto salvo il diritto del Legale incaricato di vedersi corrisposte le eventuali maggiori somme liquidate in sentenza a titolo di spese di giudizio in favore del Comune di Pogliano Milanese, in caso di esito vittorioso. Qualora l'importo liquidato dal Giudice sia superiore a quanto preventivato dal Legale incaricato la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto

dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari) solo se debitamente documentate.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio.

Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di R.C. professionale, il relativo massimale e la scadenza.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare l'ente sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato.

L'ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa.

Art. 5 – Elementi essenziali dell'atto di conferimento di incarico professionale

L'atto con il quale viene conferito l'incarico di patrocinio giudiziale contiene le seguenti indicazioni:

- a) il valore della causa e i termini di comparizione;
- b) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare i valori previsti dalle tabelle parametri forensi allegate al D.M. 55/2014;
- c) l'eventuale fondo spese per anticipazioni.

Art. 6 - Liquidazioni

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
- documento fiscale redatto secondo quanto pattuito.

La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

Art. 7 – Aggiornamento e cancellazione degli iscritti dall'elenco

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art. 1.

L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'elenco dei professionisti, qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

L'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali, che avverranno nei mesi di gennaio e luglio, in costanza dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente avviso fino al giorno precedente l'aggiornamento medesimo.

Art. 8 – Affidamento di incarichi di carattere eccezionale

E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui l'eccezionalità del caso, nonché specifiche esigenze tecnico-operative o di

convenienza anche economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse. Di tali motivazioni dovrà essere data menzione nella determinazione di conferimento dell'incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si fa presente che il conferimento di dati al Comune di Pogliano Milanese è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti alla creazione dell'elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Disposizioni generali

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.

Non sussistendo rischi di interferenza, non vi è alcun obbligo di compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico.

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Affari Generali, Dr.ssa Lucia Carluccio – tel. 02/939.644.26 – e-mail: luciacarluccio@poglianomilanese.org.

Art. 11 – Pubblicità

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* per 30 giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese nella sezione "Bandi e Concorsi" per l'intero periodo di validità dell'elenco, oltre che nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti".

Pogliano Milanese, _____

LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.